Codice A17080
D.D. 23 febbraio 2015, n. 86
Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)". Aggriornamento del Piano di applicazione in Piemonte.

La «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», è una malattia causata dal virus Plum pox virus (PPV). E' presente dagli anni Ottanta il Italia. Negli anni Novanta si è diffuso in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia su pesco il ceppo M del virus con una grave epidemia che comporta tuttora gravi perdite di prodotto ed un aumento dei costi di produzione.

La malattia è caratterizzata da un elevato rischio fitosanitario anche in relazione alle sue modalità di diffusione, elemento che ha reso necessaria l'adozione di misure di prevenzione e controllo a livello nazionale e regionale per fronteggiare il suo rapido evolversi ed il rischio di vedere minacciata la produzione peschicola italiana. In base all'attuale stato delle conoscenze tecnico-scientifiche non esistono metodi di difesa atti a contrastare efficacemente la diffusione della malattia ed a prevenirne i danni, ma solo misure eradicative o di contenimento.

La coltivazione del pesco in Piemonte riveste grande importanza dal punto di vista economico: dall'Anagrafe agricola del Piemonte risultano 2.529 ettari investiti a pesco con un elevato volume di esportazione anche verso i Paesi terzi.

La D.G.R. n. 31-4009 del 11/06/2012 "art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008".prevede nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria, coordinamento e interventi in applicazione di lotte obbligatorie contro organismi nocivi.

A livello nazionale è stato adottato il Decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9-10-2009, che prevede misure specifiche obbligatorie per la lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)» sul territorio della Repubblica italiana e demanda ai Servizi fitosanitari regionali, tra l'altro, il compito di verificare la presenza dell'organismo, definire lo stato fitosanitario del territorio, delimitare le zone e definire gli interventi da adottare.

A livello regionale, con la D.G.R. n. 20-12798 del 14 dicembre 2009 "d.lgs 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria" e con la D.D. n. 1339 del 17 dicembre 2009 "Approvazione delle modalità operative relative all'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria" sono state adottate le istruzioni operative di riferimento per lo svolgimento delle attività regionali di controllo e vigilanza in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.

Con la D.D. 12 Marzo 2010, n. 250 “D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009. Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)"” è stato approvato il Piano di applicazione del decreto ministeriale 28 luglio 2009 definendo lo stato fitosanitario del territorio e delimitando le zone di presenza del virus.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)”.

Considerato che:
– nel 2013 è stata rilevata la presenza di frutteti di pesco colpiti dal virus PPV, ceppo M, che ha determinato l’estirpazione obbligatoria di circa 20 ettari di pesco nell’area del Saluzzese;
– nel 2014, a seguito del monitoraggio sul territorio su 569 ettari, è stata rilevata la presenza del virus PPV, ceppo M, su 314 ettari coltivati a pesco (di cui 38 con incidenza della malattia superiore al 10%).

Preso atto che i comuni di Lagnasco e Revello sono quelli in cui nel 2014 è risultata più elevata la presenza della malattia e che in alcune zone di tali comuni la diffusione del virus PPV, ceppo M, è tale da renderne tecnicamente non più possibile l’eradicazione.

Considerato che la malattia è stata inoltre riscontrata nel 2014:
- in Provincia di Cuneo nei comuni di Lagnasco e Revello, in cui è maggiore la presenza della malattia con zone in cui diffusione del virus PPV, ceppo M, è tale da renderne tecnicamente non più possibile l’eradicazione, nei comuni di Costigliole Saluzzo, Cuneo, Manta, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca;
- in provincia di Alessandria nei comuni di Casalnoceto, Monleale e Volpedo.

Preso atto:
• dei risultati dell’attività di monitoraggio effettuata relativamente alla presenza della Sharka nel territorio regionale nel corso del 2014 e negli anni precedenti;
• del pericolo derivante dalla ulteriore diffusione della malattia alle produzioni frutticole e al vivaismo frutticolo regionale;

Ritenuto pertanto opportuno riclassificare le aree del territorio, precedentemente istituite con la D.D. 12 Marzo 2010, n. 250 sulla base del nuovo stato fitosanitario come definite dall’art. 2 del D. M. 28 luglio 2009.

Ritenuto necessario a seguito di tale riclassificazione definire i limiti territoriali per l’esercizio dell’attività vivaistica.

Preso atto che l’art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 “Disposizioni regionali in materia agricola” prevede:
-“comma 2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi

all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro".
- "comma 3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo.
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sentiti i rappresentanti degli Uffici agricoli delle Province e i rappresentanti degli agricoltori con consultazione telematica, avviata il 13 febbraio 2015 e conclusasi il 19 febbraio 2015.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08;
visto gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n.165/2001;

determina

1. di aggiornare il Piano di applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)" (allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale).

2. di individuare, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 28 luglio 2009, le zone di "insediamento", le "aree contaminate" e le relative "zone tampone" comprendenti parte dei territori delle province di Cuneo e Alessandria, così come indicato nella cartografia di cui agli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quali parti integranti alla presente determinazione e consultabile sul sito internet: http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/sharka.htm;

3. di stabilire che nelle "aree contaminate", nelle "zone di insediamento" e nelle "zone tampone" individuate al punto 2), ai sensi dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 9 del citato decreto ministeriale, è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e il prelievo di materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al PPV elencate nell'art. 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto ministeriale, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 5;

4. di richiamare l'art. 9, comma 2, del citato decreto ministeriale che prescrive che i nuovi campi di produzione vivaistica nelle "zone indenni", devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili;

5. di richiamare l'art. 9, comma 3, del citato decreto ministeriale, che dispone che su istanza dell'interessato può essere autorizzata l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri all'interno di "zone di insediamento" e di "zone tampone", a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri; tale distanza è ridotta a 20 metri quando l'assenza di PPV nell'area è confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio Fitosanitario;

6. di richiamare che per le violazioni alle disposizioni regionali contenute nell'allegato 1 alla presente determinazione, sono adottate le sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola" :
"I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro".
Sono inoltre applicate le seguenti misure previste dal comma 3 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola":
"Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo."

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore Fitosanitario
Giacomo Michelatti

Allegato

PIANO DI APPLICAZIONE IN PIEMONTE DEL DECRETO MINISTERIALE 28 LUGLIO 2009 "LOTTA OBBLIGATORIA PER IL CONTROLLO DEL VIRUS PLUM POX VIRUS (PPV), AGENTE DELLA «VAIOLATURA DELLE DRUPACEE» (SHARKA)"

1) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.1 Diffusibilità e gravità dell' organismo nocivo (O.N.)

La "Sharka" o "Vaiolatura delle drupacee" causata da Plum pox virus (PPV) costituisce un grave pericolo per l'albicocco, il susino, il pesco ed i relativi portainnesti. Si diffonde nei frutteti soprattutto ad opera degli afidi e con il materiale di moltiplicazione infetto.

I danni causati dal virus alla produzione sono elevati: i frutti sono malformati e presentano variazioni di colorazione che ne deprezzano la qualità, inoltre anche il sapore può essere alterato.

La malattia è molto pericolosa e la diffusione naturale avviene senza difficoltà: contro il virus non esistono trattamenti curativi ed è praticamente inutile la lotta agli afidi che lo trasmettono. L'unica strada percorribile per limitare la diffusione della malattia è la prevenzione che consiste:

- nell'impiego di materiale vivaistico sicuramente sano;
- nell'eliminazione tempestiva delle piante infette.

In Italia la virosi è presente fin dal 1973 con il ceppo D, che attacca prevalentemente albicocco e susino. Nel 1982 PPV-ceppo D è stato rilevato in Piemonte nel saluzzese. Nel 1995 in Veneto ed Emilia-Romagna è stato isolato su pesco il ceppo M che è caratterizzato da maggiore virulenza e rapidità di diffusione. Nel 1996 sono stati reperiti numerosi nuovi focolai soprattutto in Veneto e nel corso del 1997 il numero di piante infette è notevolmente aumentato.

Il ceppo M e il ceppo D hanno due diversi comportamenti che sono sintetizzati nel seguente schema:

CEPPO M	***CEPPO D***
l'infezione si diffonde a tutte le piante in 4-5 anni nelle coltivazioni di pesco	l'infezione si diffonde a tutte le piante in 8-9 anni nelle coltivazioni di albicocco e susino
si diffonde con maggiore velocità	si diffonde più lentamente

PESCO	***ALBICOCCO/SUSINO***
veloce diffusione del virus dalle foglie infettate dagli afidi alle varie parti della pianta	lenta diffusione del virus dalle foglie infettate dagli afidi alle varie parti della pianta
le piante di pesco infette sono fonti di infezione per gli afidi vettori dalla ripresa vegetativa a tutto agosto	le piante di albicocco infette sono fonti di infezione solo fino a giugno

Dal 1983 si svolgono in Piemonte monitoraggi sul territorio organizzati e coordinati dal Settore fitosanitario regionale (S.F.R.) per tenere sotto controllo l'epidemia e, soprattutto, per mantenere i bassissimi livelli di incidenza della malattia raggiunti in molti anni di interventi.

La percentuale di infezione è risultata fin dall'inizio molto alta costituendo un notevole rischio di possibile estensione della malattia alla coltura del pesco nella vicina area frutticola specializzata di Lagnasco, dove avrebbe potuto causare danni molto maggiori.

Durante il periodo estivo è stato effettuato a partire dal 1984 un monitoraggio capillare negli albicoccheti, susineti, pescheti e singole piante presenti in orti e giardini della zona infetta controllando annualmente da 100.000 a 180.000 piante. Visto i risultati conseguiti (la percentuale di piante infette è passata infatti dal 16% del 1983 allo 0,7 del 2003) dal 2004 il monitoraggio nella zona infetta viene solo eseguito sul 50% della superficie.

Dal 1998 sono stati eseguiti monitoraggi su 100 ettari di impianti di pesco fino a due anni di età al fine di verificare la presenza del ceppo M nei nuovi impianti.

Fino al 2007 in Piemonte è sempre stato presente solo il ceppo D del virus, ritrovato soprattutto su albicocco e susino.

Nel 2007 è stato rinvenuto su pesco il primo focolaio del ceppo M nel comune di Revello e nel 2009 sono stati ritrovati altri due focolai limitrofi al primo. Tutti i focolai sono stati eradicati.

Nel 2010, sempre nel comune di Revello sono rinvenuti altri 5 focolai su pesco. In questi sono state eliminate le piante sintomatiche.

Nel 2013 è stata rilevata la presenza di circa 20 ettari di pesco colpiti dal virus PPV, ceppo M, nell'area del Saluzzese (comuni di Revello e Lagnasco). Tutti i focolai sono stati eradicati.

Nel 2014, a seguito del monitoraggio sul territorio su 569 ettari, è stata rilevata la presenza del virus PPV, ceppo M, su 314 ettari coltivati a pesco (di cui 38 con incidenza della malattia superiore al 10%) in Provincia di Cuneo nei comuni di Lagnasco, Revello, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Manta, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca; in Provincia di Alessandria nei comuni di Casalnoceto, Monleale e Volpedo.

Il monitoraggio del territorio richiede la presenza contemporanea di un numero adeguato di tecnici per due mesi .

Tale lavoro comporta alcune criticità:

- in relazione alla varietà i sintomi possono essere presenti solo sui frutti e non sulle foglie. Dovendo operare su un vasto areale è difficile prima della raccolta controllare tutti i frutteti in modo da esaminare sia le foglie che i frutti. I migliori risultati si hanno dove gli agricoltori collaborano attivamente segnando le piante infette durante la raccolta e aiutando i tecnici durante i controlli;
- frutteti particolarmente nascosti o piante isolate in orti e giardini possono essere raggiunti solo attraverso la segnalazione di coloro che conoscono il territorio.

Le piante trovate infette vengono marcate con vernice rossa indelebile. alla base del tronco, per renderle ben visibili al proprietario che dovrà poi eseguirne l'estirpo.

Per ogni appezzamento viene redatta una planimetria nella quale si riportano la disposizione di tutte le piante esistenti, identificando quelle infette. Viene individuato inoltre il proprietario e/o il conduttore del fondo ed il relativo domicilio. Durante le operazioni di monitoraggio il S.F.R. coordina il lavoro di campagna ed effettua verifiche settimanali a campione negli appezzamenti per accertare l'esattezza dei rilievi e delle planimetrie. Nei casi dubbi inoltre il S.F.R. esegue presso i propri laboratori analisi diagnostiche.

Alla fine del periodo vegetativo il S.F.R. invia ai proprietari degli appezzamenti con piante infette un'ingiunzione di estirpo in cui si rende noto il numero di piante che devono essere estirpate la scadenza entro la quale realizzare gli estirpi, trascorso il quale, il S.F.R. effettua i sopralluoghi per verificare gli adempimenti ingiunti.

Le verifiche degli estirpi sono effettuate senza la presenza degli agricoltori in quanto tutti gli appezzamenti sono georiferiti la qual cosa rende più rapidi i sopralluoghi.

Le aree del saluzzese in cu il PPV-ceppo D è presente da tempo sono caratterizzate dalla coltivazione soprattutto di albicocco e susino. In queste aree il ceppo D si è ridotto a bassissimi livelli di presenza e inoltre le caratteristiche epidemiologiche del ceppo consentono ormai una convivenza con la malattia garantendo uno standard qualitativo e produttivo discreto. In tale situazione queste aree si possono configurare come zone di insediamento in cui il PPV è in grado di perpetuarsi nel tempo e non è più eradicabile.

Le aree del saluzzese in cu il PPV-ceppo M è presente in forma epidemica dal 2013 sono caratterizzate dalla coltivazione soprattutto di pesco. I comuni di Lagnasco e Revello sono quelli in cui nel 2014 è risultata più elevata la presenza della malattia; in alcune zone di tali comuni la diffusione del virus PPV, ceppo M, è tale da renderne tecnicamente non più possibile l'eradicazione. In tale situazione queste aree si possono configurare come zone di insediamento.

1.2 Importanza del vivaismo regionale per la produzione di drupacee

In Piemonte sono presenti 34 aziende vivaistiche produttrici di piante di drupacee e vengono prodotti complessivamente circa 655.000 tra astoni e piante di due anni. Tale vivaismo è orientato soprattutto alla grande distribuzione e rifornisce solo in minima parte i frutticoltori piemontesi. Al fine di salvaguardare questa importante settore produttivo risulta fondamentale limitare il rischio di contaminazione.

Per i nuovi impianti è necessario utilizzare, quando disponibile, materiale vivaistico certificato “virus esente” o accompagnato dal "Documento di Commercializzazione" e dal Passaporto delle piante ed acquistato presso vivaisti autorizzati a svolgere l’attività vivaistica e, nello stesso tempo, accreditati come fornitori di materiale di moltiplicazione di specie frutticole (D. lgs. 214/2005 e D.M. 14/04/1997).

2) PIANO DI CONTENIMENTO E DI ERADICAZIONE

2.1 Zone con presenza dell’O.N.;

a) «zona indenne» (territorio dove non é stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso é stato eradicato ufficialmente):

Provincia di Asti
Provincia di Alessandria: comuni non inseriti in altre zone
Provincia di Biella
Provincia di Novara
Provincia di Torino
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Provincia di Vercelli
Provincia di Cuneo: comuni non inseriti in altre zone

b) «area contaminata» (campo di produzione o vivaio in cui è stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV):

Provincia di Cuneo
Aree dei comuni di Lagnasco, Revello, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Manta, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca individuate negli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente determinazione per farne parte integrante.

Provincia di Alessandria
Aree dei comuni di Casalnoceto, Monleale e Volpedo individuate nell’allegato 8 della presente determinazione per farne parte integrante.

c) «zona di insediamento»: (territorio dove il virus PPV é in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione é tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione)

Provincia di Cuneo
Aree dei comuni di Lagnasco, Revello individuate negli allegati 2 e 3 della presente determinazione per farne parte integrante.

d) «zone tampone», compresa fra una zona indenne e una zona di insediamento o un’area contaminata, con raggio di 1 Km, come individuata negli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della presente determinazione per farne parte integrante.

Annualmente il S.F.R. coordina i monitoraggi ufficiali (di cui all’art. 3 del D.M. 28 luglio 2009) sul territorio piemontese al fine di aggiornare le zone.

2.2 Ambito di applicazione e soggetti interessati.

Tutte le piante di specie sensibili a PPV situate in:
- frutteti da reddito;
- coltivazioni familiari;

- giardini o terreni di pertinenza di costruzioni di qualsiasi tipologia;
- collezioni o orti botanici;
- campi sperimentali;
- terreni demaniali.

I soggetti interessati sono:
- aziende agricole;
- vivai;
- aziende di conferimento, confezionamento, lavorazione o immagazzinamento;
- privati ed enti comunque possessori di piante sensibili all'O.N.

Gli interventi sono obbligatori e a carico del conduttore o del proprietario.

2.3 Misure obbligatorie

2.3.1 Misure fitosanitarie nelle zone indenni

Ispezioni annuali a cura del S.F.R. con il seguente ordine di priorità:
- campi di piante madri (tutti)
- vivai (tutti quelli accreditati in base al D.M. 14/04/1997)
- altri vivai autorizzati ai sensi del D.lgs. 214/2005
- campi collezione (tutti)
- frutteti di nuovo impianto (a campione)

Qualora si riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV si procede al campionamento ed all'analisi di laboratorio e, in caso di esito positivo, alla definizione dell'area contaminata e all'applicazione delle relative disposizioni.

2.3.2 Misure fitosanitarie nelle aree contaminate

Ispezioni annuali coordinate dal S.F.R. con il seguente ordine di priorità:
- campi di piante madri (tutti)
- vivai (tutti quelli accreditati in base al D.M. 14/04/1997)
- altri vivai autorizzati ai sensi del D.lgs. 214/2005
- campi collezione (tutti)
- frutteti (a campione)

Nelle aree contaminate ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi.

Le piante per le quali é stata prescritta l'estirpazione devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della presenza delle piante infette, ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva.

Il S.F.R. dispone l'estirpazione dell'intero campo quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10%. Al fine della prevenzione fitosanitaria tale misura può essere applicata anche in presenza di percentuali inferiori (art. 6, comma 3 del D.M. 28 luglio 2009).

Le operazioni devono essere realizzate a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e l'esecuzione deve essere verificata ufficialmente dal S.F.R.. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni ufficiali, sono adottate le sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola" e le misure previste dal comma 3 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola".

Nelle aree contaminate è vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili presenti.

2.3.3 Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

La delimitazione delle zone di insediamento viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi condotti nelle zone indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone.

Nelle zone di insediamento verranno effettuati controlli periodici a campione per monitorare l'evoluzione epidemica ed intraprendere eventuali misure fitosanitarie integrative.

Le piante per le quali viene indicata l'estirpazione devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della presenza delle piante infette, ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva.

Quando la percentuale di piante sintomatiche è uguale o superiore al 10% è raccomandata l'estirpazione dell'intero frutteto.

Viene assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole presenti, per l'adozione di strategie volontarie di controllo e per favorire l'impiego di varietà tolleranti o resistenti.

Nelle zone di insediamento è vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili, salvo quanto previsto al punto 3 della sezione "Disposizioni per l'attività vivaistica".

2.3.4 Misure fitosanitarie nelle zone tampone

Le zone tampone hanno una larghezza minima di 1 km a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento o di un'area contaminata.

Ispezioni annuali a cura del S.F.R. con il seguente ordine di priorità:
- campi di piante madri (tutti)
- vivai (tutti quelli accreditati in base al D.M. 14/04/1997)
- altri vivai autorizzati ai sensi del D.lgs. 214/2005
- campi collezione (tutti)
- frutteti (a campione).

Qualora si riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV, si procede al campionamento ed all'analisi di laboratorio e, in caso di esito positivo, alla definizione dell'area contaminata e all'applicazione delle relative disposizioni.

Nella zona tampone é vietato l'esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili ivi presenti, salvo quanto previsto al punto 3 della sezione "Disposizioni per l'attività vivaistica".

2.4 Disposizioni per l'attività vivaistica.

1. La produzione vivaistica di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee é autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 4.

2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili; tale distanza é ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del S.F.R., quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal S.F.R.ed effettuato su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 300 metri.

3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, in conformità allo standard internazionale FAO ISPM 10, a condizione che tale attività sia svolta in serra adottando un sistema di protezione antiafidi «screen-house» ed in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri. Tale distanza é ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del S.F.R., quando l'assenza di PPV

nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal S.F.R. ed effettuato su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 100 metri.

4. In caso di produzione di varietà locali il S.F.R. può autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione, l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione.

5. Per la produzione di piante di drupacee in vivaio deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006 o portainnesti ottenuti da seme, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

6. Quando per gli innesti non si utilizzi il materiale di cui al comma 1, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:

a) i costitutori di nuove varietà di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di moltiplicazione selezionato, devono controllare le piante madri, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, e devono inviare ai Servizi fitosanitari competenti i risultati delle analisi di laboratorio previste;

b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, e 4 del D.M. 28 luglio 2009, le piante madri da cui si preleva il materiale devono essere allevate in aree indenni, essere dichiarate al S.F.R., singolarmente contrassegnate e controllate con ispezioni visive ed analisi di laboratorio a cura e spese del vivaista, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 14/2005. Il vivaista deve inviare al S.F.R., prima del prelievo, i risultati delle analisi di laboratorio, nonché la quantità di materiale di moltiplicazione che intende prelevare da ciascuna pianta madre contrassegnata;

c) qualora nei campi di piante madri si riscontri la presenza di PPV, oltre alla istituzione dell'area contaminata, si dovrà procedere alla distruzione delle piante presenti in vivaio ottenute con materiale prelevato dalle piante risultate infette;

d) i vivaisti e gli agricoltori che utilizzano materiale di moltiplicazione proveniente da altri Paesi, devono darne comunicazione al S.F.R..

7. L'autoproduzione é consentita esclusivamente utilizzando materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4 del D.M. 28 luglio 2009.

8. Qualora in un vivaio si riscontri la presenza di PPV le piante appartenenti al lotto risultato infetto devono essere distrutte. Per il restante materiale di propagazione di drupacee presente nel vivaio é sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino alla dichiarazione ufficiale di eradicazione dell'area contaminata ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. 28 luglio 2009.

9. I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle restanti piante presenti in vivaio verso zone di insediamento del virus PPV, a condizione che le piante siano impiegate esclusivamente in tali zone di insediamento e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal S.F.R. in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo.

10. Nel caso in cui un vivaio, precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata, per tutte le piante e tutti i materiali di moltiplicazione di drupacee presenti nel vivaio é sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino all'eradicazione dell'area contaminata.

11. I Servizi fitosanitari regionali, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle piante verso le zone di insediamento del virus PPV o verso zone per cui i servizi fitosanitari competenti del territorio di destinazione e di

confine interessati abbiano dato parere favorevole a seguito di una valutazione del rischio fitosanitario, a condizione:

a) che nel vivaio di produzione e nel raggio di 300 metri dallo stesso non vi siano piante infette e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal S.F.R., in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo;

oppure

b) che la coltivazione delle drupacee sia stata effettuata in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house».

2.5 Denuncia dei casi sospetti.

1. Al di fuori delle zone di insediamento é fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di PPV al S.F.R. il quale provvederà ad effettuare ispezioni visive e, se del caso, analisi virologiche ufficiali.

2. Le ditte che commercializzano e le industrie di trasformazione che acquistano frutti di drupacee, hanno l'obbligo di segnalare al S.F.R., fornendo copia della relativa documentazione commerciale, la presenza di partite di frutti con sintomi di PPV.

3. I soggetti incaricati delle attività di certificazione qualitativa sui prodotti ortofrutticoli hanno l'obbligo di segnalare al S.F.R., fornendo copia della relativa documentazione, la presenza di partite con sintomi di PPV.

5. I laboratori pubblici e privati, ivi compresi quelli di ricerca, che accertino la presenza di PPV devono darne immediata comunicazione al S.F.R..

2.6 Programma di vigilanza sugli adempimenti.

Il S.F.R. predispone annualmente gli accertamenti sulle misure fitosanitarie obbligatorie relative alle diverse zone.

Tali accertamenti si possono svolgere concentrando le indagini nel corso della stagione vegetativa per soli tre mesi. Di conseguenza, vista la gravità della malattia e la necessità che le misure di lotta obbligatoria vengano puntualmente applicate sul territorio, il S.F.R., per l'esecuzione dei suddetti accertamenti sistematici, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni dotati di competenza e idonea professionalità (Organizzazioni dei produttori, Centrali Cooperative, CreSO, società di servizi, liberi professionisti) dei quali coordina e verifica l'attività.

A seguito dell'accertamento del virus nelle zone indenni, tampone e nelle aree contaminate il S.F.R. ingiunge ai soggetti interessati le specifiche misure obbligatorie e i tempi di realizzazione.

Il S.F.R. trascorso il tempo indicato sull'ingiunzione effettua il sopralluogo di verifica.

In caso di adempienza si archivia il procedimento.

Per le violazioni alle disposizioni sono adottate le sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola" e le misure previste dal comma 3 dell'art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 "Disposizioni regionali in materia agricola".

3 PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Regione Piemonte, per mezzo del S.F.R., in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, il CReSO, le Organizzazioni professionali agricole e le Organizzazioni dei produttori coordina la divulgazione presso i vivaisti, i frutticoltori, gli operatori della filiera ortofrutticola:

a) della conoscenza dei sintomi e della pericolosità del virus;
b) dello stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3;
c) delle disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone;
d) delle modalità di produzione di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee e delle limitazioni dell'attività vivaistica che possono essere adottate.

Il S.F.R. informa tutti i Comuni interessati dall’applicazione delle misure obbligatorie.

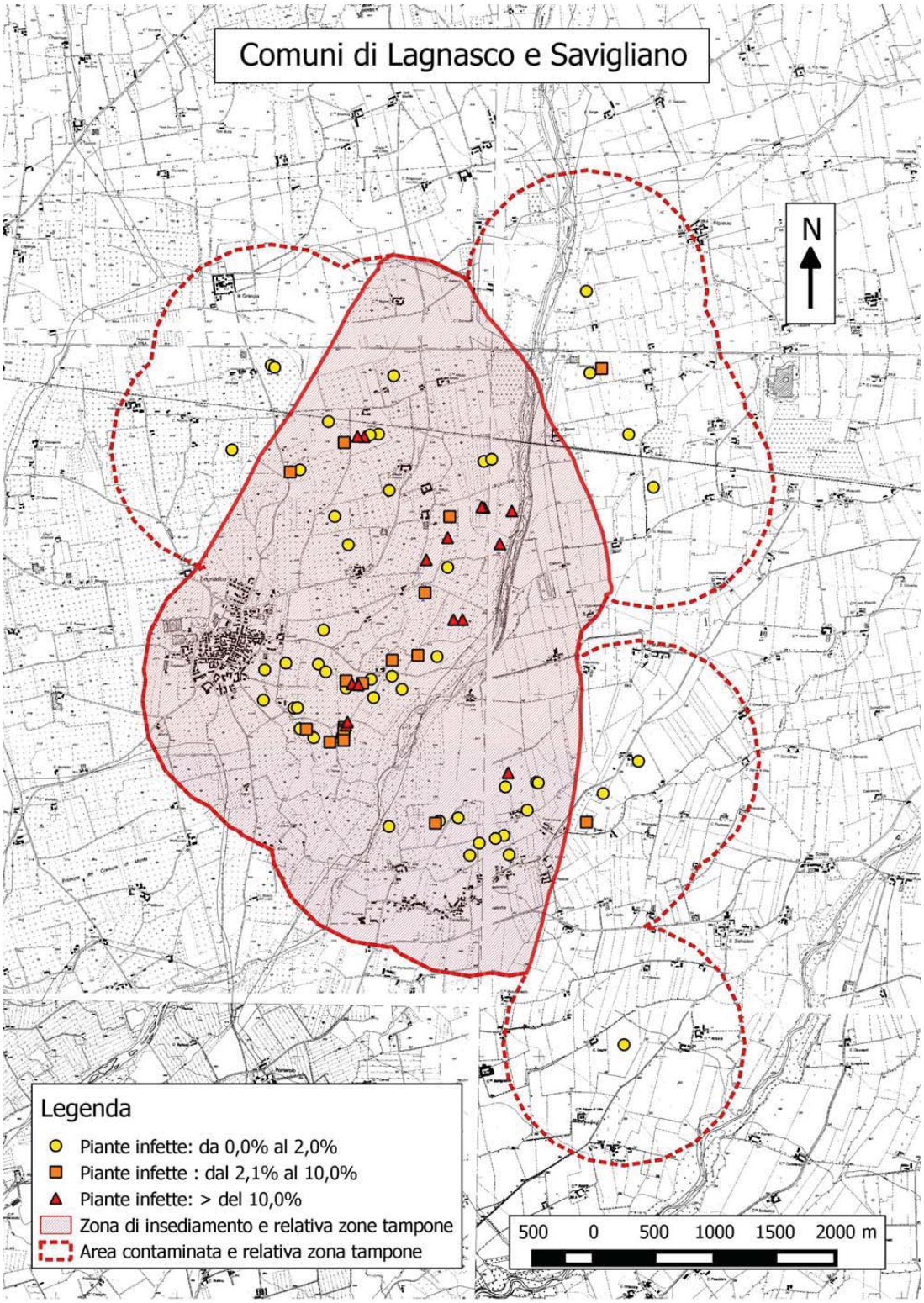
Comuni di Lagnasco e Savigliano
N
Legenda
Piante infette: da 0,0% al 2,0%
Piante infette : dal 2,1% al 10,0%
Piante infette: > del 10,0%
Zona di insediamento e relativa zone tampone
Area contaminata e relativa zona tampone
500 0 500 1000 1500 2000 m

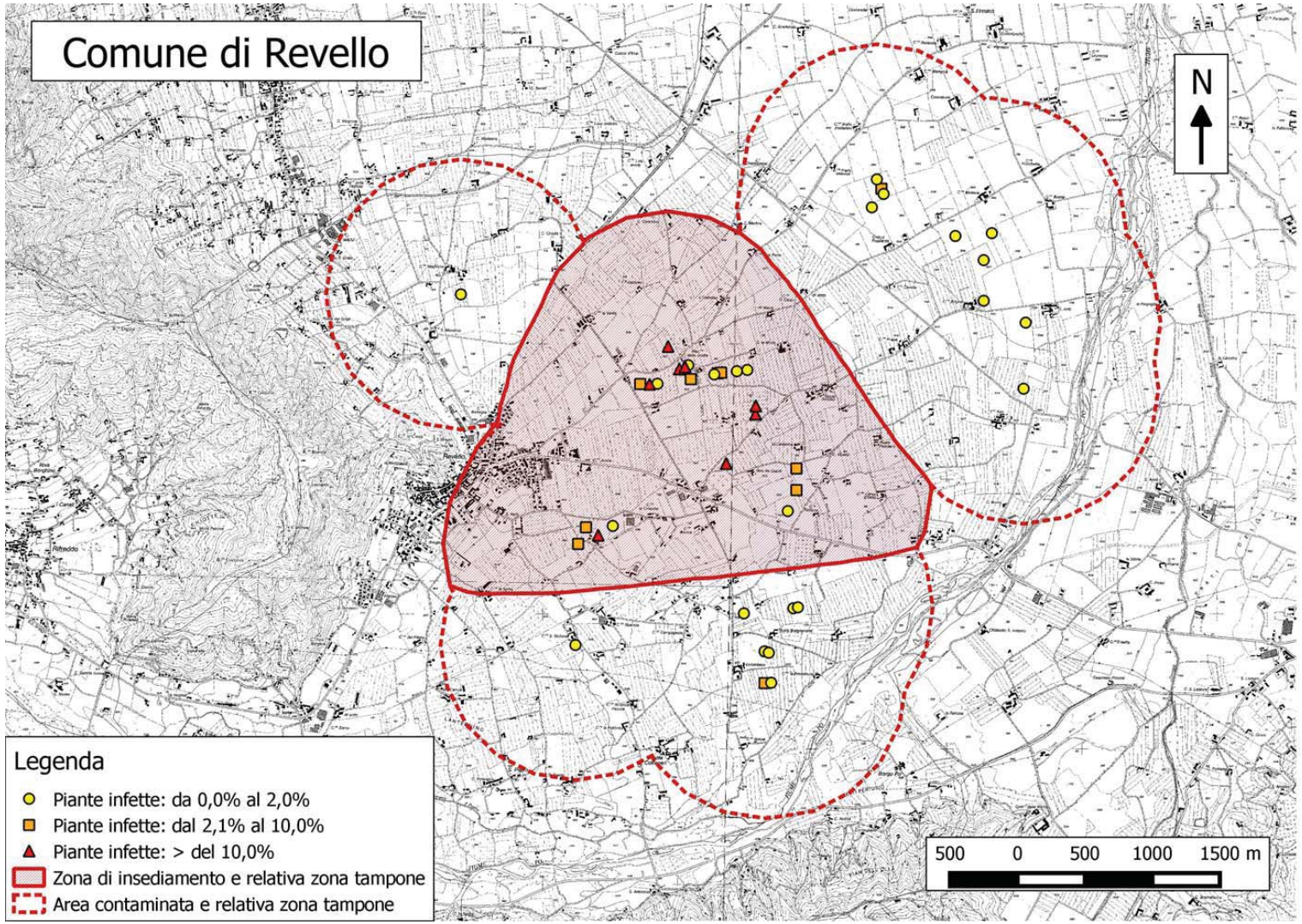
Comune di Revello
N
Legenda
Piante infette: da 0,0% al 2,0%
Piante infette: dal 2,1% al 10,0%
Piante infette: > del 10,0%
Zona di insediamento e relativa zona tampone
Area contaminata e relativa zona tampone
500 0 500 1000 1500 m

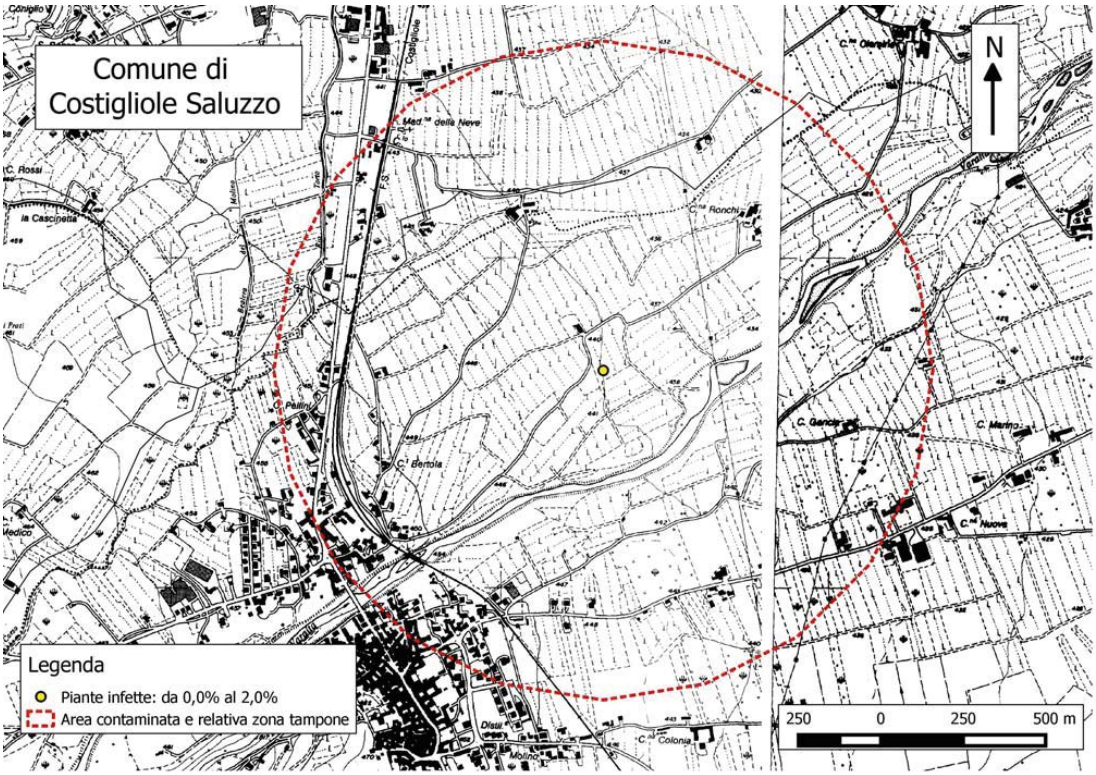
Comune di
Costigliole Saluzzo
N
Legenda
Piante infette: da 0,0% al 2,0%
Area contaminata e relativa zona tampone
250 0 250 500 m

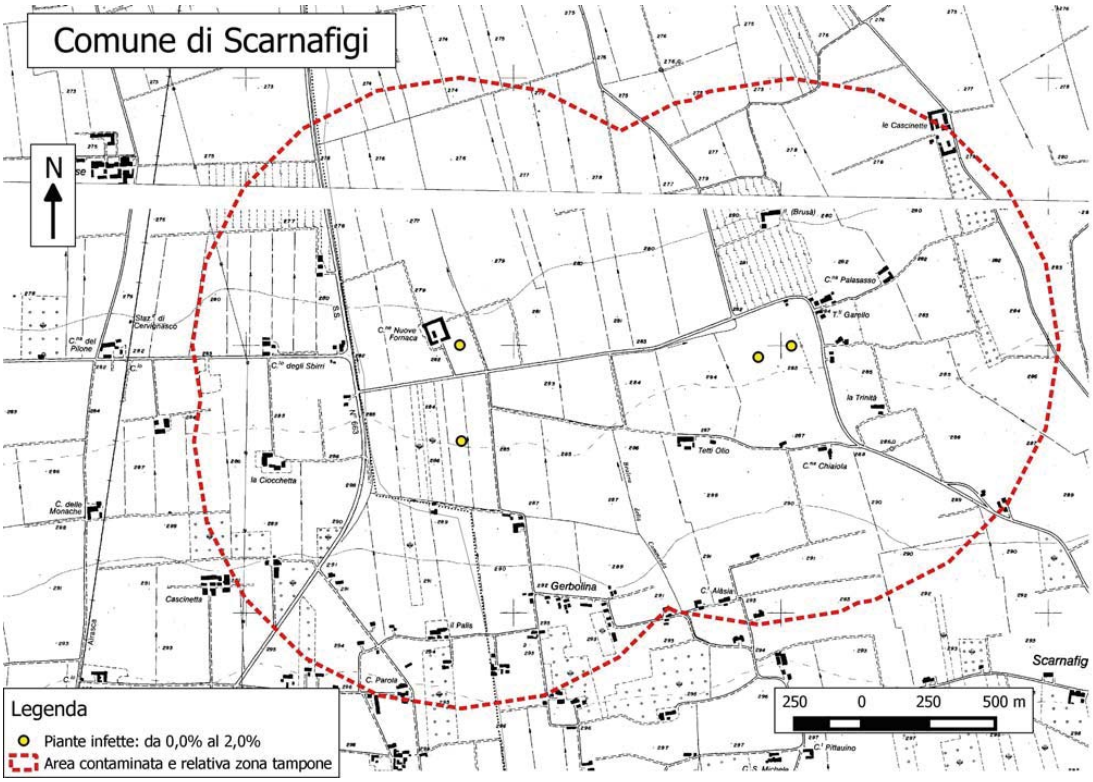
Comune di Scarnafigi
N
Legenda
Piante infette: da 0,0% al 2,0%
Area contaminata e relativa zona tampone
250 0 250 500 m

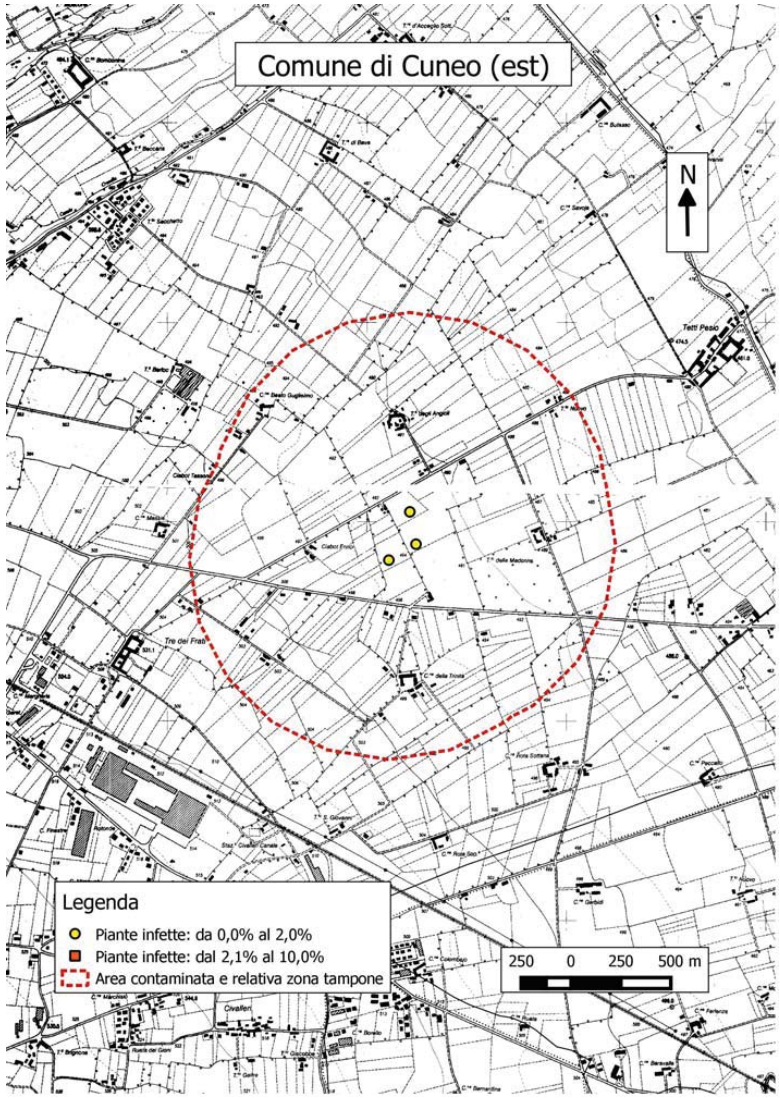
Comune di Cuneo (est)
N
Legenda
Piante infette: da 0,0% al 2,0%
Piante infette: dal 2,1% al 10,0%
Area contaminata e relativa zona tampone
250 0 250 500 m

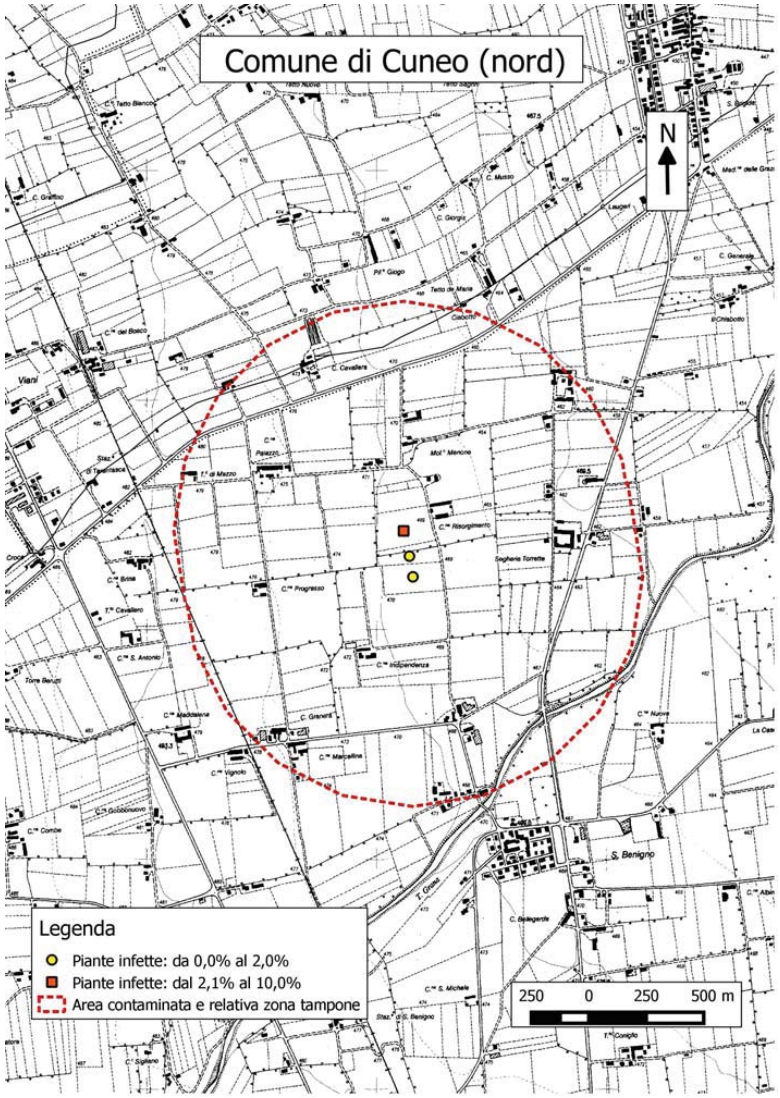
Comune di Cuneo (nord)
N
Legenda
Piante infette: da 0,0% al 2,0%
Piante infette: dal 2,1% al 10,0%
Area contaminata e relativa zona tampone
250 0 250 500 m

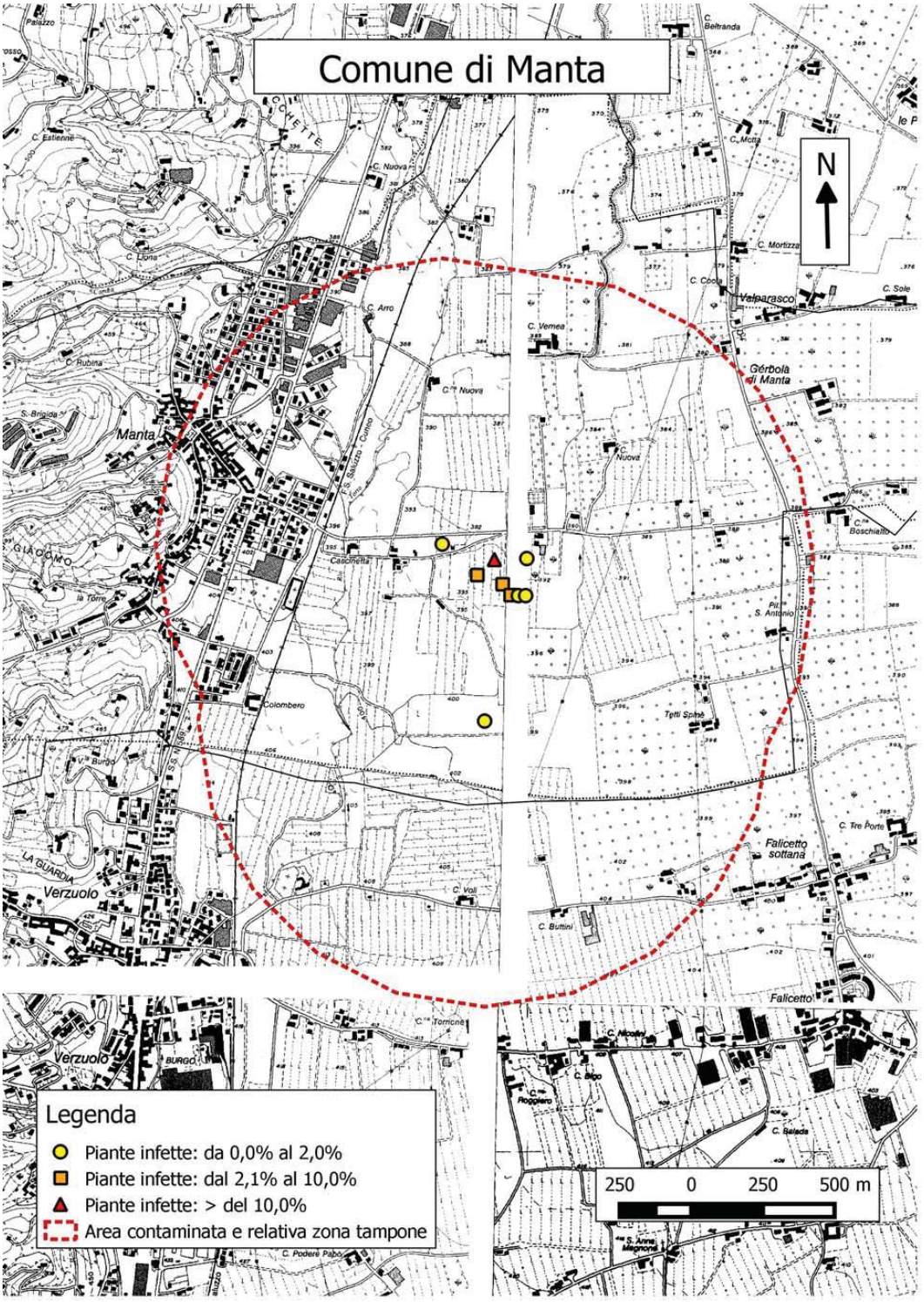
Comune di Manta
N
Manta
Verzuolo
Valparasco
Gerbola di Manta
Falicetto
Falicetto sottana
Legenda
Piante infette: da 0,0% al 2,0%
Piante infette: dal 2,1% al 10,0%
Piante infette: > del 10,0%
Area contaminata e relativa zona tampone
250 0 250 500 m

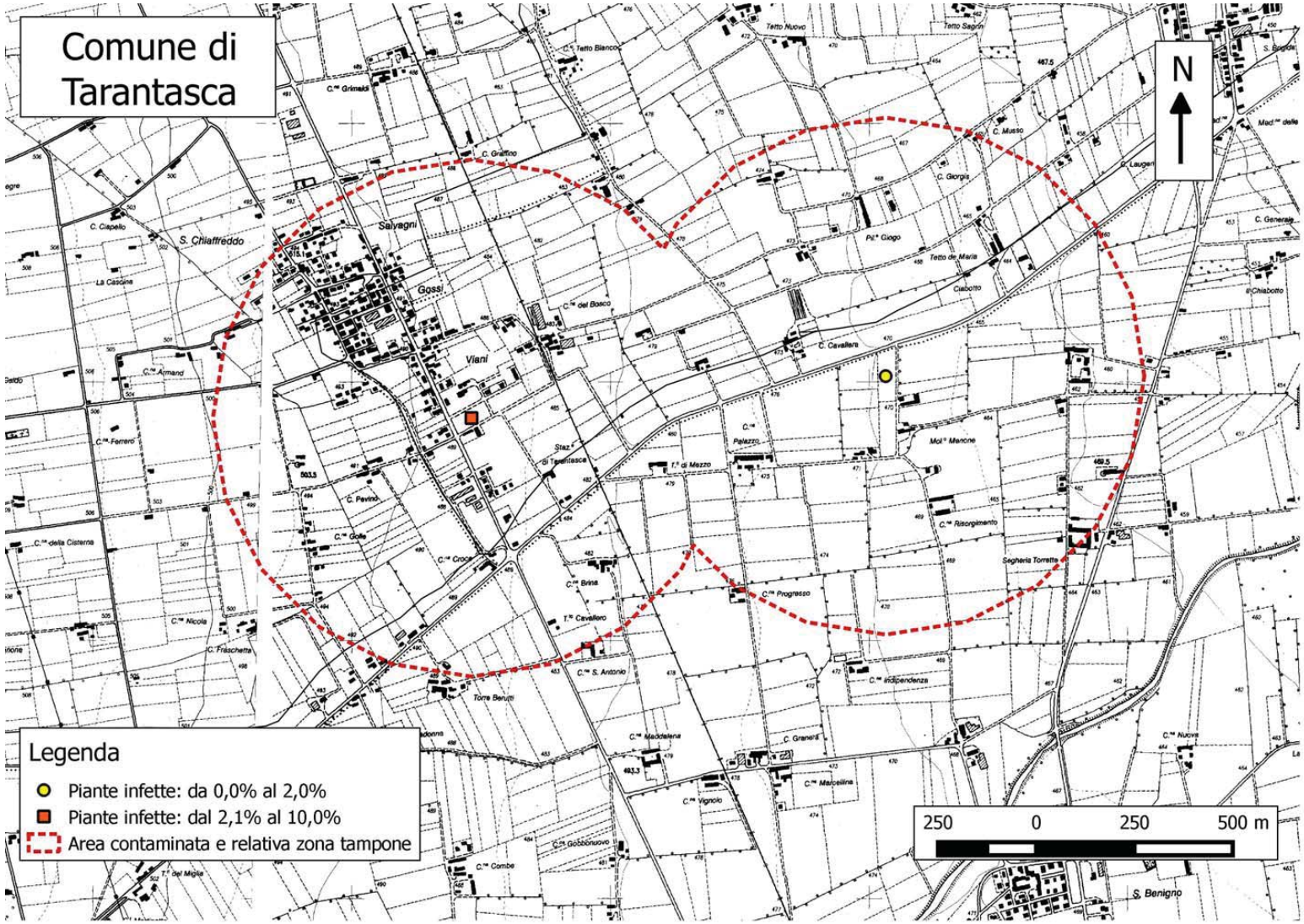
Comune di Tarantasca
N
Legenda
Piante infette: da 0,0% al 2,0%
Piante infette: dal 2,1% al 10,0%
Area contaminata e relativa zona tampone
250 0 250 500 m
Salvagni
Gossi
Viani
S. Chiaffreddo
S. Benigno

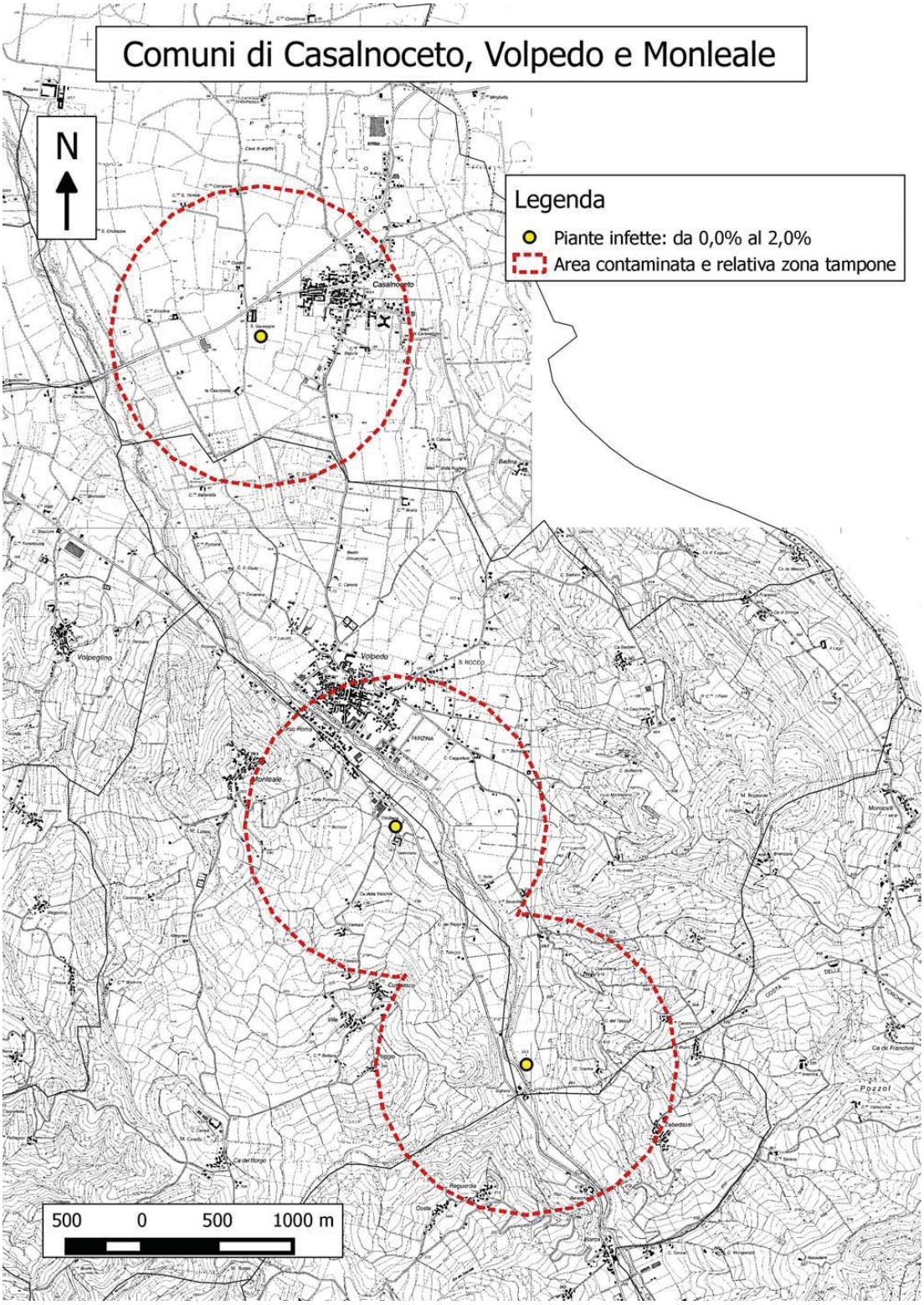
Comuni di Casalnoceto, Volpedo e Monleale
N
Legenda
Piante infette: da 0,0% al 2,0%
Area contaminata e relativa zona tampone
Casalnoceto
Volpedo
Volpeglino
Monleale
S. ROCCO
500 0 500 1000 m